

DIRETTIVA 98/45/CE DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1998

che modifica la direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 91/67/CEE (4) ha stabilito le norme comunitarie che disciplinano l'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura per impedire, in particolare, la propagazione di talune malattie gravi;

considerando che le malattie di cui all'elenco III dell'allegato A della suddetta direttiva, ivi compresa la girodattilosi, possono avere ripercussioni economiche rilevanti se si manifestano in una regione precedentemente indenne da tale malattia;

considerando che è pertanto necessario impedire la propagazione delle suddette malattie rafforzando le disposizioni attualmente applicate;

considerando che è necessario garantire che l'immissione sul mercato di pesci provenienti da una zona non riconosciuta non rechi pregiudizio alla situazione zoonosaria di aziende non infette situate nelle zone non riconosciute; che tali garanzie possono essere ottenute mediante la certificazione delle partite destinate agli scambi intracomunitari;

considerando che occorre adattare alle norme internazionali alcune disposizioni in materia di frequenza dei controlli, dei prelievi e delle prove relative alle malattie dei pesci,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/67/CEE è modificata come segue:

1) Nell'articolo 13 i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

(1) GU C 242 del 21. 8. 1996, pag. 9.

(2) GU C 362 del 2. 12. 1996, pag. 314.

(3) GU C 56 del 24. 2. 1997, pag. 28.

(4) GU L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (GU L 24 del 30. 1. 1998, pag. 31).

«1. Lo Stato membro che ritiene di essere totalmente o parzialmente indenne da una malattia menzionata nell'allegato A, colonna 1, dell'elenco III, presenta alla Commissione la documentazione probatoria necessaria, precisando in particolare:

- la natura della malattia e le sue precedenti manifestazioni nel suo territorio;
- i risultati delle prove di sorveglianza basate, se del caso, su una ricerca sierologica, virologica, microbiologica, patologica o parassitologica, nonché l'obbligo di denuncia della malattia alle autorità competenti;
- la durata del periodo di sorveglianza effettuato;
- i dispositivi di controllo per verificare l'assenza della malattia.

La Commissione definisce, secondo la procedura di cui all'articolo 26, i criteri generali per l'applicazione uniforme del presente paragrafo.

2. La Commissione esamina la documentazione fornita dallo Stato membro e, secondo la procedura di cui all'articolo 26, definisce le zone che vanno considerate indenni dalla malattia in questione, le specie sensibili alla malattia nonché le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste per l'introduzione di animali e di prodotti d'acquacoltura nelle suddette zone. Pesci, molluschi o crostacei vivi e, se del caso, uova e gameti di detti pesci, molluschi o crostacei, introdotti in tali zone devono essere accompagnati da un documento di trasporto conforme al modello che deve essere stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 26, il quale attesti che rispondono alle suddette garanzie complementari.»

2) Nell'articolo 16 il paragrafo 1 è completato dalla frase seguente:

«Inoltre, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 26, stabilisce i modelli dei certificati che devono accompagnare gli animali d'acquacoltura e le loro uova o gameti negli scambi intracomunitari tra zone non riconosciute per quanto riguarda le malattie di cui all'elenco II dell'allegato A e decide le modalità d'estensione del sistema informatizzato di collegamento tra autorità competenti ANIMO agli scambi degli animali e dei prodotti precitati.»